

CAPITOLATO TECNICO

PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL DIPARTIMENTO E PER I COMMISSARI DELEGATI INCARICATI DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

ID 1363



1	PREMESSA	4
2	DEFINIZIONI	4
3	OGGETTO DELL'APPALTO	6
4	VALORE E DURATA DELL'APPALTO	8
5	PUNTI DI STOCCAGGIO E NUMERO MINIMO DI BAGNI CHIMICI	9
6	CARATTERISTICHE DEI BAGNI CHIMICI.....	10
7	CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI SANITARI.....	11
8	PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO	11
8.1	RICEZIONE ORDINI DI SERVIZIO	12
8.2	TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI SERVIZIO.....	12
8.3	TRASPORTO E CONSEGNA DEI BAGNI CHIMICI.....	13
8.4	INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DEI BAGNI MOBILI	14
8.5	SERVIZI SUL SITO.....	14
8.6	RITIRO DEI BAGNI MOBILI	16
9	DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONI.....	16
10	VERIFICHE DI CONFORMITÀ	17
11	RESPONSABILE DEL SERVIZIO NOMINATO DAL FORNITORE	18
12	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO	18
13	REFERENTE LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE	19
14	POLIZZA ASSICURATIVA.....	19



15 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI.....	20
15.1 AGGIORNAMENTO PREZZI	21
16 INADEMPIMENTI E PENALI	22
17 RISOLUZIONE	24
18 ESECUZIONE IN DANNO	24
19 APPENDICI	24



1 PREMESSA

Consip S.p.A., in virtù del Disciplinare sottoscritto in data 13 marzo 2012 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, svolge attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento stesso.

La Protezione civile, Al fine di poter disporre nel minor tempo possibile dei servizi igienici da impiegare sin dalle prime fasi emergenziali, necessita di avere nella propria disponibilità **Bagni Mobili non collegati alla rete fognaria da utilizzare in caso di disastri naturali per opere di soccorso.**

A tale scopo, Consip S.p.A. - secondo le indicazioni fornite dalla Protezione civile - bandisce il presente appalto per il noleggio di Bagni Chimici, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - e di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - scegliendo quale procedura per la scelta del contraente, la procedura aperta. La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 4, D.lgs. n. 163/2006.

Gli appalti specifici basati su tale Accordo Quadro saranno aggiudicati all'unico operatore economico entro i limiti delle condizioni già fissate nell'Accordo Quadro stesso.

In particolare il concorrente che risulterà aggiudicatario della presente procedura sarà destinatario di singoli Appalti Specifici consistenti in ordinativi di servizi che verranno emessi, in base alle necessità, dal Dipartimento di Protezione Civile ovvero dai singoli Commissari delegati incaricati della gestione delle emergenze.

2 Definizioni

- a) **Amministrazione:** la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ovvero i singoli Commissari delegati incaricati della gestione delle emergenze di cui all'art. 5, comma 4, della L. n. 225/1992.
- b) **Bagni cd. Chimici/Bagni Mobili:** bagni mobili a funzionamento chimico, non collegati alla rete fognaria, in materiale plastico termoindurente di adeguato spessore, con pavimento antisdrucciolevole e le pareti esterne ed interne ad elevate resistenza alla rottura ed alle basse temperature, aventi le



caratteristiche indicate dalla norma UNI EN 16194 così come integrate/modificate dal presente capitolato.

- c) **Centro di smistamento/Campo base del fornitore:** il campo dove vengono stoccati i bagni chimici prima del posizionamento nei vari luoghi di utilizzo, dove confluiscono i mezzi di trasporto e di posizionamento di detti bagni, dove possono essere allocate le strutture destinate al ricovero del personale del fornitore destinato al servizio e gli uffici di coordinamento del fornitore medesimo (es. logistica, amministrativo, officine). Detto campo individuato dall'Amministrazione e indicato nell'Ordine di servizio sarà di dimensioni adeguate all'utilizzo a cui è destinato e sarà fornito di energia elettrica, telecomunicazioni e rete idrica e fognaria.
- d) **Commissari Delegati per la gestione delle Emergenze:** i soggetti di cui all'art. 5, comma 4, della Legge n. 225/1992 dei quali il Capo Dipartimento della Protezione Civile può avvalersi per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- e) **Fornitore:** l'impresa, R.T.I. o Consorzio che si è aggiudicato il servizio oggetto del presente Capitolato.
- f) **Luogo di Consegna:** il sito di destinazione dei bagni chimici indicato nell'Ordine di servizio. Tale sito può corrispondere al luogo di effettivo posizionamento e utilizzo oppure con il centro di smistamento/campo base del fornitore.
- g) **Ordine di servizio:** il documento con il quale il Dipartimento della Protezione Civile ovvero i singoli Commissari delegati incaricati della gestione delle emergenze (anche l'Amministrazione), comunicano al fornitore le proprie esigenze di servizio così come dettagliate al punto 8.1 del presente capitolato.
- h) **Protezione Civile/Dipartimento:** La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.
- i) **Pulizia:** l'attività di pulizia descritta dalla norma UNI EN 16194, ai fini del presente capitolato è stata suddivisa in attività di igienizzazione, manutenzione e svuotamento con conseguente riempimento del serbatoio dei reflui.
- j) **Valore dell'appalto:** l'importo massimo dell'appalto oggetto della presente procedura, indipendentemente dallo sconto offerto (IVA esclusa).



3 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di noleggio di Bagni Mobili non collegati alla rete fognaria (standard e per disabili) a funzionamento chimico, comprensivo di trasporto, posizionamento, ritiro, attività di pulizia, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e smaltimento rifiuti. In particolare i bagni mobili oggetto del presente appalto sono i cd. bagni chimici in materiale plastico termoindurente, come meglio specificato nelle definizioni e nei paragrafi successivi.

I predetti servizi saranno erogati per esigenze di Protezione civile, tanto per il Dipartimento della Protezione civile che per gli eventuali Commissari delegati per la gestione delle emergenze.

Il servizio di cui trattasi dovrà essere erogato sull'intero territorio nazionale isole comprese secondo le indicazioni dell'Amministrazione che, stante l'impossibilità di prevedere a priori la numerosità dei bagni necessari per i singoli eventi, procederà di volta in volta e sulla base delle specifiche esigenze a richiedere il servizio al soggetto aggiudicatario fino al raggiungimento del massimale previsto al successivo paragrafo 4, attraverso appalti specifici/Ordini di servizi emessi dall'Amministrazione.

Ai fini della corretta esecuzione della prestazione il Fornitore dovrà mettere a disposizione successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, entro il termine previsto al successivo paragrafo 5, i Punti di stoccaggio ed i bagni mobili di cui al predetto paragrafo. La data di attivazione dell'Accordo Quadro corrisponderà con la data di sottoscrizione del *"Verbale di attivazione del servizio"* (rif. par. 5 del presente Capitolato).

Il Fornitore dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dalla Protezione civile.

I servizi richiesti dalla Protezione civile devono essere erogati in conformità:

- A) alla Norma UNI EN 16194 *"Bagni mobili non collegati alla rete fognaria - Requisiti per i prodotti ed i servizi necessari per l'utilizzo di bagni mobili e relativi prodotti sanitari"* - Tipo C: Opere di soccorso nei casi di disastri naturali;
- B) al presente Capitolato tecnico;
- C) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e successive modifiche e integrazioni;



- D) al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998 n. 145 *“Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15 e 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- E) al decreto del Ministero dell'Ambiente 1 aprile 1998 n.148 *“Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti”*;
- F) al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009 *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14 bis del decreto legge n. 78 del 2009 convertito con modificazione dalla legge n. 102 del 2009”*;
- G) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di personale o che interverranno nel periodo di decorrenza dell'Accordo Quadro, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva e previdenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori;
- H) al disposto dell'art. 212 del D.lgs. 152/2006 già citato, per le attività di trasporto di cui al D.M. n. 406/1998 e s.m.i., in riferimento ai rifiuti di cui ai codici CER 200304 per le seguenti categorie e classi: categoria 4 classe F o superiori;
- I) alle norme sulla circolazione stradale;
- J) alle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”*.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, nonché alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità e di norme in materia di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro, sia in ambito europeo, sia nazionale, regionale, provinciale e comunale.

Tutte le attività e gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato sono interamente a carico del Fornitore.



Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, esonerando esplicitamente la Protezione civile, i Commissari delegati per la gestione delle emergenze e/o la Consip da qualsiasi responsabilità legata alle prestazioni erogate in relazione al presente appalto, inclusi eventuali incidenti occorsi al personale della Società aggiudicataria durante le fasi di lavoro, pausa, trasporto degli automezzi sul luogo di intervento e/o scarico dei rifiuti nonché di danni arrecati a terzi.

Dopo la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

Dopo l'attivazione dell'Accordo Quadro e dopo la sottoscrizione del **“Verbale di attivazione del servizio”** la Protezione civile ed il Fornitore aggiudicatario procederanno a strutturare e condividere un “codice di comportamento in caso di calamità” (es. aspetti che riguardano il coordinamento e lo scambio di informazioni tra Fornitore, Protezione civile e/o i Commissari delegati per la gestione delle emergenze, aspetti legati a criticità specifiche come il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di depurazione nel caso tali impianti non siano immediatamente utilizzabili per cause legate all'evento calamitoso) da divulgare e rappresentare a tutto il personale addetto all'emergenza (area amministrativo contabile, trasporti e logistica, coordinamento sul campo), nei modi e nei termini che saranno stabiliti nel codice stesso. In tale codice tra gli altri saranno trattati gli aspetti legati alla identificazione e comunicazione del campo base del Fornitore ed all'accertamento dei servizi effettivamente erogati (rif. par. 2 lett. b; par. 8.5 punto 4; par. 9).

4 Valore e Durata dell'appalto

L'importo massimo dell'Accordo Quadro è pari a 10 milioni di euro (IVA esclusa) in trentasei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del **“Verbale di attivazione del servizio”** (rif. par. 5 del presente Capitolato). Tale importo massimo potrà



essere incrementato fino a concorrenza del limite di cui al R.D. n. 2440/1923. I servizi oggetti del presente appalto potranno essere richiesti, tramite singoli ordinativi (c.d. Ordini di servizio), al Fornitore aggiudicatario sino a concorrenza del predetto importo massimo, indipendentemente dallo sconto offerto in sede di gara. Si precisa peraltro che tale massimale non è vincolante per l'Amministrazione che corrisponderà al Fornitore unicamente quanto dovuto per gli Ordini di servizio emessi e correttamente espletati.

5 Punti di stoccaggio e Numero minimo di Bagni chimici

Il Fornitore aggiudicatario entro 15 giorni dalla stipula dell'Accordo Quadro, dovrà garantire almeno la disponibilità del numero di Punti di stoccaggio dei bagni chimici - ubicati all'interno del territori rientranti nell'area geografica Nord, Centro e Sud - indicati nella tabella che segue, nonché per ogni area geografica la disponibilità iniziale di almeno 500 bagni chimici standard e 50 bagni chimici per disabili:

Classificazione Nord/ Centro /Sud	N. minimo punti di stoccaggio
Il Nord comprende le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto	2
Il Centro comprende le regioni Lazio, Marche, Toscana ed Umbria	2
Il Sud comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	2

La Protezione civile, in contraddittorio con il Fornitore, procederà alla verificare della sussistenza dei suddetti Punti di stoccaggio e dei quantitativi minimi richiesti per area geografica. A tal fine sarà redatto un apposito **“Verbale di attivazione del servizio”** nel quale saranno indicati i riferimenti di detti Punti di stoccaggio e nel quale si prenderà atto della sussistenza numerica dei bagni previsti per area geografica; altresì in detto verbale saranno riportati i riferimenti del Responsabile del servizio nominato dal Fornitore di cui al successivo paragrafo 11 del presente capitolato nonché gli elementi necessari per emettere tempestivamente l'Ordine di



servizio (es. numero di fax). Il servizio decorrerà a partire dalla data di sottoscrizione del predetto *Verbale*. A partire da tale data potranno essere emessi gli Ordini del servizio di cui al successivo paragrafo 8.1. Cessata l'emergenza legata al singolo evento calamitoso e segnatamente entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per il ritiro dei bagni (par. 8.6) dovrà essere garantito il ripristino di detta dotazione di bagni chimici nell'area geografica interessata dall'evento medesimo.

Al fine di consentire alla Protezione civile di effettuare ogni eventuale controllo ritenuto necessario, in fase di esecuzione dell'Accordo Quadro i predetti punti di stoccaggio dovranno essere accessibili in ogni momento ai funzionari della Protezione civile incaricati di effettuare detti controlli. In sede di verifica dell'esistenza dei bagni immobilizzati si controllerà che complessivamente nei punti di stoccaggio indicati siano presenti il numero di bagni richiesti per area geografica.

6 Caratteristiche dei Bagni chimici

Il bagno mobile standard e quello per disabili dovrà obbligatoriamente rispettare le caratteristiche di cui alla norma UNI EN 16194/2012 (paragrafo 5.1.1 "*Generalità*" 5.1.2.1 "*requisiti minimi*", 5.1.2.2 "*attrezzature supplementari*", 5.1.3 "*Bagno mobile accessibile per sedia a rotelle*").

Nel richiamare integralmente il par. 5.1.1, 5.1.2.1 e 5.1.3 della predetta norma, si precisa che:

1. La struttura del bagno chimico (rif. lett. b del par. 2 definizioni) deve essere interamente in materiale plastico termoindurente di adeguato spessore, il pavimento antisdrucchiabile e le pareti esterne ed interne ad elevate resistenza alla rottura ed alle basse temperature. Il bagno deve essere costituito internamente con materiali non porosi che presentino superfici lisce, senza angoli vivi, che permettano una rapida pulizia, con elevata resistenza a sistemi di pulizia quali vapore ad alta pressione e detergenti e decontaminanti specifici; il tetto dovrà garantire l'illuminazione a luce naturale e limitare il surriscaldamento da irradiazioni solari (rif. lett. d del par. 5.1.2.1 della richiamata norma);
2. il bagno mobile dovrà essere predisposto per eventuale **ancoraggio a terra**, se richiesto dall'Amministrazione. Per tale attività supplementare sarà



riconosciuto un corrispettivo ulteriore, così come previsto al paragrafo 15 del presente Capitolato tecnico.

Relativamente al par. 5.1.2.2. “*attrezzature supplementari*”, l’unica attrezzatura che potrà essere espressamente richiesta è il lavandino (lett. a punto 3) per il quale si specifica quanto segue:

3. il lavandino, installato a parete, dovrà essere munito di rubinetto con azionamento a pedale, con proprio serbatoio di acqua pulita e con flusso dell’acqua che dovrà avvenire per caduta. Per tale attrezzatura supplementare, se richiesta, sarà riconosciuto un corrispettivo ulteriore, così come previsto al paragrafo 15 del presente Capitolato tecnico.

In ogni caso, l’Amministrazione in qualsiasi momento potrà verificare l’idoneità dei bagni utilizzati per l’esecuzione del Servizio; qualora tali bagni non siano ritenuti idonei, dovranno essere sostituiti nel più breve tempo possibile.

7 Caratteristiche dei Prodotti sanitari

Il prodotti sanitari utilizzati per l’appalto dovranno obbligatoriamente rispettare le caratteristiche di cui alla norma UNI EN 16194/2012 - paragrafo 5.2.1 “*Additivo concentrato sanificante*” e 5.2.3 “*Carta igienica*”. Si precisa, altresì, che:

1. i prodotti per la pulizia (disinfettanti) ed i prodotti sanificanti (additivo concentrato sanificante/liquido chimico concentrato per igienizzazione del bagno) devono essere conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la composizione, l’etichettatura e le confezioni, nonché devono essere impiegati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici.
2. i prodotti sanitari devono essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e non lasciati incustoditi nei luoghi di fornitura.
3. la concentrazione del liquido chimico-sanitario nella soluzione da versare all’interno nel serbatoio, dovrà essere determinata sulla base delle indicazioni fornite dal produttore, tenendo conto delle condizioni ambientali e dell’intensità d’uso prevista per il bagno.

8 Prescrizioni per il servizio

Il servizio in oggetto dovrà essere erogato nel rispetto delle indicazioni di cui alla norma UNI EN 16194/2012 (paragrafo 6 “*Prescrizioni del servizio*”) e di cui ai successivi paragrafi del presente capitolato (dal paragrafo 8.1 al paragrafo 8.6).



8.1 Ricezione Ordini di Servizio

Il Fornitore che nel “**Verbale di attivazione del servizio**” avrà indicato il/i numero/i di fax (e/o altro strumento/modalità concordata con la Protezione civile) per la ricezione degli Ordini di servizio, si obbliga ad un costante presidio dello stesso al fine di garantire un’immediata ricezione e conseguente esecuzione del servizio. Il Fornitore dovrà inoltre garantire la reperibilità telefonica del Responsabile del servizio, come meglio dettagliato al successivo paragrafo 11 “*Responsabile del servizio nominato dal Fornitore*”.

L’Amministrazione indicherà - a mezzo Ordine di Servizio inviato via fax (e/o altro strumento/modalità concordata con la Protezione civile) - il quantitativo di bagni mobili da consegnare, nonché il luogo di consegna.

Negli Ordini di Servizio (appendice 1 e 2)saranno pertanto indicati:

- quantità e tipologia dei bagni da consegnare (standard e disabili);
- eventuale necessità di lavandini (rif. punto 3 del par.6 “*Caratteristiche dei Bagni chimici*”);
- eventuale necessità di ancoraggio a terra;
- eventuali interventi di pulizia aggiuntivi rispetto a quella giornaliera prevista al successivo par.8.5;
- luoghi di consegna presso i quali eseguire la consegna (rif. par. 2 lett. b, e);
- Data di consegna;
- Il nominativo del Referente locale dell’Amministrazione con l’indicazione dei recapiti (cellulare, fax etc.);
- I riferimenti per la fatturazione;
- un campo note in cui potrà essere inserita ogni altra indicazione utile al Fornitore per la programmazione delle consegne (es. notizie di eventi che possano pregiudicare il trasporto, limiti derivanti da vincoli strutturali delle sedi presso le quali sono previste le consegne ed in quest’ultimo caso saranno indicate le misure degli accessi).

8.2 Termini per l’esecuzione degli Ordini di Servizio

Il Fornitore dovrà consegnare i bagni indicati nell’Ordine di servizio garantendo:

1. il posizionamento di 1.000 bagni chimici standard e 100 bagni chimici per disabili entro le prime 24 dalla/e richiesta/e.



2. il posizionamento di ulteriori 1.000 bagni chimici standard e di 100 bagni chimici per disabili, ogni 24 ore successive, fino ad un massimo di 6.000 per evento (è facoltà del fornitore, su richiesta della Protezione civile, fornire anche un numero maggiore).

Resta inteso che potrà essere richiesto anche un numero di bagni inferiore ai quantitativi sopra indicati.

Nel caso in cui sia prevista la consegna ad un centro di smistamento e il successivo posizionamento nei luoghi di utilizzo (rif. par.2 lett. b, e), secondo indicazioni dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà predisporre per avviare il posizionamento medesimo immediatamente all'arrivo al centro di smistamento e con tempestività procedere al posizionamento di tutti i bagni nelle aree che saranno indicate dall'Amministrazione. In questa fattispecie i termini per la consegna dei bagni chimici di cui ai precedenti punti 1 e 2 si intendono riferiti all'arrivo dei bagni al centro di smistamento e all'avvio delle operazioni di smistamento per il successivo tempestivo posizionamento dei bagni.

8.3 Trasporto e Consegna dei bagni chimici

Con riferimento al servizio in oggetto, per quanto riguarda il trasporto iniziale e la consegna nel luogo di consegna, si precisa che:

1. il Fornitore dovrà provvedere nei tempi richiesti nell'Ordine di Servizio al trasporto con idonei automezzi ed al posizionamento, del quantitativo dei bagni richiesti, nel luogo di consegna indicato nel predetto Ordine di servizio e secondo le indicazioni del/i Referente/i locale dell'Amministrazione. Le operazioni di trasporto, scarico e posizionamento dei bagni, dovranno essere condotte in condizioni di massima sicurezza per il personale addetto e per i terzi, attuando tutte le misure di protezione e le cautele previste dalla legge.
2. All'atto della consegna, il/i Referente/i locale dell'Amministrazione procederà, in contraddittorio con il personale incaricato dal Fornitore, alla verifica di conformità con quanto indicato nell'Ordine di Servizio, così come eventualmente integrato da altra documentazione probatoria. In caso di consegna regolare, il personale del Luogo di consegna apporrà data, ora e firma di ricevuta sul documento di trasporto, ritirandone una copia. In caso di irregolarità si procederà, in contraddittorio tra il Referente Locale e quello



incaricato della consegna del Fornitore, a riportare tali irregolarità nel Documento di trasporto, comprendendo anche l'eventuale motivazione di tale irregolarità (es. in ordine al n. bagni, al ritardo nella consegna).

8.4 Installazione e messa in opera dei bagni mobili

Con riferimento al servizio in oggetto, ai fini della idoneità all'utilizzo del bagno mobile, prima della messa in servizio dei bagni, deve essere garantito che:

1. tutte le parti interne ed esterne dei bagni siano state lavate ed igienizzate, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 8.5 “*Servizi sul sito*”;
2. i meccanismi e gli accessori siano in ordine e perfettamente funzionanti;
3. il serbatoio sia riempito con almeno 20 litri d'acqua con additivo concentrato e sanificante;
4. in ciascun bagno sia presente la carta igienica;
5. sia stata effettuata la verifica di stabilità, sicurezza e resistenza al ribaltamento dei bagni anche in condizioni di perturbazioni ventose sostenute; su richiesta dell'Amministrazione, esplicitata nell'Ordine di servizio, verrà effettuato l'ancoraggio a terra dei bagni chimici. Per tale attività aggiuntiva sarà riconosciuto un corrispettivo ulteriore, così come previsto al paragrafo 15 del presente Capitolato tecnico.

8.5 Servizi sul sito

I servizi sul sito devono comprendere ed essere svolti nel rispetto delle indicazioni di cui alla norma UNI EN 16194/2012 (paragrafo 6.4 e 6.5). Si precisa, altresì, che:

1. gli interventi di pulizia di seguito descritti dovranno essere effettuati quotidianamente o con la maggiore frequenza richiesta nell'Ordine di servizio emesso dall'Amministrazione, in relazione alle condizioni ambientali ed alle frequenze d'uso e comunque all'esaurimento della capacità utile del serbatoio dei reflui. Per tale attività aggiuntiva sarà riconosciuto un corrispettivo ulteriore, così come previsto al paragrafo 15 del presente Capitolato tecnico. Le attività di pulizia aggiuntive potranno o meno comprendere lo svuotamento ed il conseguente riempimento del serbatoio dei reflui; il corrispettivo per l'esecuzione di tutta l'attività di pulizia o di parte di essa è regolamentata al successivo paragrafo 15;



2. con riferimento al lavaggio dei Bagni mobili si specifica che la pulizia deve essere eseguita mediante uso di acqua sotto pressione con l'aggiunta di disinfettante;
3. in occasione di ogni pulizia, dovrà essere controllato il funzionamento di tutti i meccanismi e degli accessori del bagno e dovranno essere eseguite le eventuali necessarie riparazioni;
4. All'atto di ogni pulizia, il/i Referente/i locale dell'Amministrazione procederà, in contraddittorio con il personale incaricato dal Fornitore, a riportare sulla scheda delle attività di cui al paragrafo 9 punto 1 del presente capitolato le attività effettuate specificando se è stata o meno effettuata l'attività di svuotamento con conseguente riempimento del serbatoio dei reflui.
5. i bagni messi eventualmente fuori uso dovranno essere chiusi e prontamente riparati o sostituiti, direttamente dal Fornitore (con comunicazione all'Amministrazione) o su richiesta dell'Amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione stessa;
6. gli automezzi adibiti allo svuotamento dei bagni dovranno essere dotati di attrezzature specifiche per lo scopo e muniti di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti;
7. le operazioni di pulizia dei bagni, dovranno essere condotte in condizioni di massima sicurezza per il personale addetto e per i terzi, attuando tutte le misure di protezione e le cautele previste dalla legge;
8. si precisa che non sarà riconosciuto alcun corrispettivo per il danneggiamento e/o il furto dei mezzi, delle attrezzature e dei Bagni chimici che utilizzerà il Fornitore per l'esecuzione del servizio relativo al presente appalto;
9. il personale adibito all'esecuzione del Servizio deve essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente la denominazione della società di appartenenza e le generalità del lavoratore, nonché di idoneo vestiario e di adeguati Dispositivi di protezione individuali in conformità alla normativa vigente;
10. i reflui dei bagni mobili, dovranno viaggiare con un formulario d'identificazione rifiuti speciali (F.I.R.) di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/06 ed al D.M. n. 145/98 e s.m.i.. A tal fine la società che si occuperà dell'espurgo dovrà essere iscritta all'Albo nazionale degli smaltitori di rifiuti.



I predetti F.I.R. dovranno riferirsi unicamente a lavori espletati per conto dell'Ente preposto.

8.6 Ritiro dei bagni mobili

La fine del Servizio sarà comunicata via fax al Fornitore. Il ritiro dei bagni mobili sarà effettuato nel rispetto delle indicazioni di cui alla norma UNI EN 16194/2012 (paragrafo 6.6). Si precisa, altresì, che l'area dovrà essere liberata entro i tempi che verranno indicati dall'Amministrazione. Nell'ipotesi in cui i bagni non venissero rimossi nei termini indicati, non sarà riconosciuto alcun corrispettivo ulteriore e comunque dovrà essere garantita la pulizia degli stessi, il tutto a carico del Fornitore.

Le operazioni di pulizia finale e di carico dei bagni, dovranno essere condotte in condizioni di massima sicurezza per il personale addetto e per i terzi, attuando tutte le misure di protezione e le cautele previste dalla legge.

9 Documentazione e Registrazioni

Il servizio di cui al presente appalto deve essere svolto in conformità alle prescrizioni contenute nel presente capitolato tecnico e nell'Accordo Quadro, nonché nel rispetto delle indicazioni di cui alla norma UNI EN 16194/2012 (paragrafo 7). Si precisa, altresì, che il Fornitore sarà tenuto a:

1. prevedere un formulario contenente le schede delle attività per l'attestazione giornaliera del numero di pulizie effettuate e del numero di attività di svuotamento con conseguente riempimento del serbatoio dei reflui effettuate, controfirmato dal Responsabile locale, messo a disposizione per le verifiche e/o presentato in copia su richiesta;
2. prevedere un formulario contenente le schede di inizio attività per l'attestazione in fase di inizio attività dei bagni consegnati ed installati nei luoghi di utilizzo da cui risulti il numero dei bagni posizionati, ancorati a terra, eventualmente muniti di lavandino, nonché il numero di pulizie aggiuntive richieste. Tale documento deve essere controfirmato dal Responsabile locale e messo a disposizione per le verifiche e/o presentato in copia su richiesta;
3. inviare con la cadenza richiesta i formulari di identificazione rifiuti (F.I.R.) di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/06 ed al D.M. n. 145/98, relativi ad ogni



singolo viaggio effettuato, corredati del timbro dell'impianto di smaltimento reflui autorizzato;

4. prevedere un riepilogo periodico (secondo indicazioni dell'Amministrazione) sui servizi effettuati in ciascun luogo di consegna/utilizzo. Tale riepilogo redatto su apposito modulo predisposto in formato elettronico potrà essere inviato secondo disposizioni dell'Amministrazione tramite fax o altro sistema elettronico/informatico. Tale documento dovrà contenere le seguenti informazioni minime, eventualmente modificate/integrate secondo richiesta:
 - a) evento per il quale è stato prestato il Servizio;
 - b) riferimenti all'Ordine di servizio;
 - c) data e ora di consegna;
 - d) luogo di consegna e di effettuazione del Servizio;
 - e) numero e tipologia dei bagni mobili presenti;
 - f) evidenza dell'adempimento delle prescrizioni del presente capitolato di cui ai par. 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 ed in particolare indicazione per ciascun bagno dell'eventuale richiesta (in conformità all'Ordine di servizio) di ancoraggio a terra, della presenza del lavandino e dei servizi aggiuntivi di pulizia richiesti, nonché indicazione per ciascun bagno del numero di servizi di pulizia giornaliera effettuata, con l'evidenza del numero di operazioni di svuotamento, così come descritta nel presente capitolato al par. 8.5 "*Servizi sul sito*", indicazione per ciascun bagno di eventuali guasti, riparazioni e sostituzione completa del Bagno mobile;
5. produrre e inviare eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Amministrazione.

10 Verifiche di conformità

Il Fornitore dovrà attenersi con scrupolo e diligenza alle disposizioni ed indicazioni fornite dall'Amministrazione, che effettuerà periodicamente controlli amministrativi e tecnico-operativi sulle attività del Fornitore ed avrà diritto di verificare la prestazione dei servizi erogati, inclusa l'idoneità dei bagni utilizzati, la loro rispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

Durante i controlli, il Fornitore ha l'obbligo di collaborare con il personale dell'Amministrazione addetto al controllo, fornendo materiali, dati ed informazioni,



consentendo in ogni momento l'accesso ai propri punti di stoccaggio, depositi e uffici, anche ai fini delle verifiche di cui al precedente par.5.

Nel caso in cui l'Amministrazione ravvisi difetti, carenze o anomalie nel Servizio, fatto salvo l'applicazione delle penali previste dall'Accordo Quadro e dal presente Capitolato tecnico, il Fornitore provvederà con massima celerità, su disposizione dell'Amministrazione, a predisporre quanto necessario per rimuovere le suddette irregolarità.

11 Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore

Il Fornitore all'atto della sottoscrizione del “**Verbale di attivazione del servizio**” dovrà indicare il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica) del Responsabile del servizio, reperibile h. 24, referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione con la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, eventuali modifiche del nominativo precedentemente indicato garantendo comunque la completa copertura del servizio. Al **Responsabile del Servizio** è affidata la direzione del Servizio nel suo complesso e dovrà garantire, altresì, la massima collaborazione possibile sia al Direttore dell'esecuzione che al Responsabile Locale nominati dall'Amministrazione.

12 Direttore dell'esecuzione dell'Appalto specifico

L'Amministrazione provvederà a nominare il Direttore dell'esecuzione dell'Appalto specifico, dandone immediata comunicazione al Fornitore, che d'intesa con il Responsabile Unico del Procedimento dell'Appalto specifico, svolgerà il compito di:

- verificare e controllare il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- comunicare al Fornitore i servizi da effettuare secondo le modalità di cui al presente capitolato;
- segnalare tempestivamente tramite Fax o altro sistema elettronico e/o informatico eventuali disservizi e/o difformità riscontrate;
- promuovere l'applicazione di penali;
- verificare la corretta esecuzione del servizio, la rispondenza tra il numero di pulizie richieste e quelle eseguite e fatturate agli importi pattuiti, redigere apposito verbale;
- verificare il rispetto delle coperture assicurative;



- acquisire e registrare tutti i documenti previsti nel paragrafo 9 “Documentazione e registrazioni” e dalla normativa in materia, ovvero altri documenti eventualmente richiesti.
- porre in essere ogni altra attività connessa con l’esecuzione dell’Ordine di servizio.

Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, l’Amministrazione potrà istituire un gruppo di supporto, nominando uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione per coadiuvarne l’attività, che sarà comunicato alla bisogna da parte del Direttore dell’esecuzione.

13 Referente locale dell’Amministrazione

L’Amministrazione provvederà a nominare per ciascun luogo di consegna/utilizzo un referente locale dell’Amministrazione, presente sul luogo di consegna, per l’espletamento delle attività di consegna (esatta ubicazione) dei bagni e per la verifica della corrispondenza con l’Ordine di servizio, con il compito di supportare il Direttore dell’esecuzione nelle attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni contrattuali anche in corso di esecuzione contrattuale. Il Referente locale dell’Amministrazione si occuperà delle operazioni necessarie a garantire la disponibilità del **Centro di smistamento/Campo base del fornitore (rif. par.2 lett. b).**

14 Polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore aggiudicatario stipulerà idonea polizza/e assicurativa/e a copertura dei rischi: *i)* R.C.T. (Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall’appalto) con massimale unico RCT di Euro 3.000.000,00; *ii)* R.C.O. (Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera) con massimale unico di



Euro 3.000.000,00, con il limite di Euro 1.500.000,00 per danni alle persone; la polizza dovrà prevedere inoltre la copertura contro i rischi di epidemia verso i terzi fruitori delle apparecchiature, causati dal mancato e/o errato servizio svolto durante l'attività di pulizia, manutenzione, smaltimento dei rifiuti e comunque dal servizio igienico stesso.

3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, l'Accordo Quadro potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

15 Corrispettivi e Pagamenti

Il corrispettivo per le attività rese dal Fornitore è dato dai canoni giornalieri e dai prezzi unitari per le attività aggiuntive (pulizia extra e ancoraggio a terra dei bagni mobili) quali risultanti dall'offerta economica. Nella tabella che segue sono riepilogate le voci di prezzo oggetto di ribasso:

	DESCRIZIONE
1	Canone di noleggio giornaliero relativo a ciascun bagno chimico <i>standard</i> comprensivo di trasporto, posizionamento, ritiro al termine della cessata esigenza, n° 1 attività giornaliera di igienizzazione, di svuotamento e di manutenzione.
2	Canone di noleggio giornaliero relativo a ciascun bagno chimico <i>per disabili</i> comprensivo di trasporto, posizionamento, ritiro al termine della cessata esigenza, n° 1 attività giornaliera di igienizzazione, di svuotamento e manutenzione.
3	Canone di noleggio giornaliero per singolo lavandino all'interno dei bagni (<i>rif. punto 3 del par. 6 "Caratteristiche dei bagni chimici"</i>), comprensivo dell'installazione del lavandino, la manutenzione ed il rifornimento dell'acqua
4	Prezzo per singola attività aggiuntiva di igienizzazione, svuotamento e manutenzione di ciascun bagno chimico
5	Prezzo unitario per ogni ancoraggio a terra dei bagni mobili



Si precisa che:

- a) il canone di noleggio giornaliero per singolo lavandino all'interno dei bagni, sarà corrisposto solo nel caso in cui l'Amministrazione richieda esplicitamente nell'Ordine di servizio la disponibilità di bagni con lavandino.
- b) In tutti i casi in cui non venga effettuato il servizio di svuotamento ma la sola attività di igienizzazione e manutenzione il corrispettivo relativo al "Prezzo per singola attività aggiuntiva di igienizzazione, svuotamento e manutenzione di ciascun bagno chimico" sarà ridotto in misura pari al 50% del valore offerto.

Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo di tutte le attività richieste dal presente capitolato, L'Amministrazione non riconoscerà alcuna maggiorazione tariffaria, né sono previsti riconoscimenti relativi a prestazioni fuori orario, maggiorazioni connesse a festività od orari notturni.

I prezzi si intendono a corpo, pertanto non subiscono variazioni per effetto dell'impiego di eventuale manovalanza aggiuntiva e/o di ulteriori mezzi.

Resta inteso che il Corrispettivo che verrà riconosciuto al Fornitore aggiudicatario sarà calcolato in funzione dei servizi richiesti ed effettivamente erogati e del valore economico di tali servizi, quale risultante dall'applicazione dello sconto unico offerto in gara. A tale importo sarà applicata l'IVA ai sensi di legge.

L'Amministrazione effettuerà il pagamento dei compensi dovuti per il regolare espletamento del servizio, su presentazione di regolare fatture mensili per Ordine di servizio e luogo di consegna, dopo aver acquisito, da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore d'esecuzione la regolare esecuzione dei servizi commissionati e aver verificato che l'importo fatturato corrisponda alle tariffe applicate ed ai servizi richiesti.

La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione, come meglio dettagliato nell'Accordo Quadro.

15.1 Aggiornamento prezzi

Non è ammessa la revisione dei prezzi durante il primo anno di appalto.



Pertanto il primo aggiornamento prezzi sarà effettuato dopo 12 mesi dall'attivazione e successivamente con cadenza annuale. Canoni e prezzi così aggiornati saranno fatturati a valere sugli Ordini di servizio emessi a partire dal mese successivo al mese di effettuazione dell'adeguamento (es. attivazione dicembre 2013, primo adeguamento dicembre 2014 applicato su Ordinativi emessi da gennaio 2015). I prezzi potranno essere aggiornati, previa espressa richiesta del Fornitore, ai sensi dell'art.115 del d.lgs 163/2006, sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art.7, comma 4, lett.c) del medesimo d.lgs.163/2006 o in mancanza il parametro di riferimento sarà la media aritmetica degli indici mensili dei dodici mesi precedenti il mese previsto per l'adeguamento. L'indice di riferimento sarà l'Indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) base Roma. Tale indice è pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ed è disponibile anche sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica.

ESEMPIO: Mese di adeguamento annuale dei prezzi dicembre 2014

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2013	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2014	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	2,5	2,4	2,4

Media indici dei 12 mesi precedenti = 2,2 %

L'istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta.

16 Inadempimenti e Penali

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, l'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempimenti, inviando comunicazione scritta al Fornitore. Eventuali esecuzioni parziali o non rispondenti interamente alle prescrizioni del presente capitolato sono da intendersi come inadempimenti contrattuali per i quali si applicano le predette penali. Le penali che l'Amministrazione si riserva di applicare sono le seguenti:

- inadempienze relative alla disponibilità del numero minimo dei bagni



chimici per area geografica (cfr. precedente paragrafo 5) come risultante dal “Verbale di attivazione del servizio”. Per ogni bagno chimico (standard o per disabili) in meno: euro 100,00 (Cento/00) fino al ripristino del numero minimo previsto;

- Per ogni bagno le cui caratteristiche risultino difformi da quelle previste al par. 6 del presente capitolato è prevista una penale di euro 100,00 (Cento/00) per ogni giorno decorrente dall'accertamento e fino alla sostituzione/riparazione dello stesso;
- Per il mancato rispetto delle caratteristiche dei Prodotti sanitari euro 100,00 (Cento/00) per singolo accertamento;
- In caso di impossibilità ad inviare l'Ordinativo per cause imputabile al Fornitore a seguito di mancato presidio del/i Fax/strumento alternativo e di irreperibilità del Responsabile del servizio sarà corrisposta una penale di euro 1.000,00 (Mille/00) per singolo evento;
- per ogni bagno non consegnato e Installato e messo in opera (rif. par. 8.2, 8.3 e 8.4) euro 100,00 (Cento/00) per ogni giorno di ritardo e fino all'avvenuta consegna, installazione e messa in opera;
- Per il mancato rispetto delle disposizioni relative ai servizi sul sito (rif. par. 8.5) con riferimento alle pulizie previste, nel caso in cui il numero delle pulizie non corrisponda a quanto formalizzato dall'Amministrazione, per ogni bagno non correttamente pulito sarà corrisposta una penale di euro 100,00 (Cento/00) euro al giorno e fino a quello in cui il servizio di pulizia torna ad essere eseguito con la frequenza richiesta;
- Per ogni bagno non utilizzabile a seguito di mancata manutenzione o sostituzione entro le 24 ore successive all'accertamento, sarà corrisposta una penale di euro 100,00 (Cento/00) al giorno fino al ripristino o alla sostituzione;
- Per il mancato rispetto dell'Obbligo di reperibilità del Responsabile del servizio di cui al par.11 sarà corrisposta una penale di euro 500,00 (Cinquecento/00) al giorno e fino a quello in cui viene ripristinata la reperibilità h24 del Responsabile.



17 Risoluzione

Fermo quanto previsto nell'art. 15 dello Schema di Accordo Quadro, il Dipartimento della Protezione Civile e/o i singoli Commissari delegati per le emergenze potranno altresì risolvere di diritto rispettivamente l'Accordo Quadro e/o il singolo Ordinativo di Servizio, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) Mancata attivazione dell'Accordo Quadro a causa di inadempimenti che comportino la mancata sottoscrizione nei termini previsti del **“Verbale di attivazione del servizio”**.
- b) interruzione prolungata del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) non rispondenza dei beni forniti alle caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato tecnico ed allo scopo dell'opera;

18 Esecuzione in danno

Fermi i rimedi di cui al precedente articolo ed indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi, qualora il Fornitore ometta di eseguire il Servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico, entro i termini e con le modalità indicate nello stesso, l'Amministrazione avrà la facoltà di affidare provvisoriamente, senza alcuna formalità, l'esecuzione di tali Servizi ad altro fornitore in danno del Fornitore inadempiente e di addebitargli i costi sostenuti a fronte degli stessi, rivalendosi sulla cauzione o detraendo il relativo importo dalla prima fattura successiva emessa dal Fornitore.

19 Appendici

Appendice 1 - Modello di Ordinativo di servizio

Appendice 2 - Modello di Atto Integrativo all'Ordine di servizio